



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord



Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Protocollo operativo in materia di interpretazione e applicazione della circolare del C.S.M. n. 153/VV/2025 “Aggiornamento delle linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”.

Premessa

Il rapporto tra le circolari del Consiglio superiore della magistratura e la riserva di legge ex art. 108 Cost. costituisce uno dei nodi più delicati tra l’attività regolatoria del CSM e il rispetto della gerarchia delle fonti, evidenziando una tensione strutturale nell’equilibrio tra il principio di legalità ed il principio di autonomia della magistratura che si esprime a mezzo del suo organo di autogoverno.

La recente circolare del 10 giugno 2026 che ha aggiornato “le linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” costituisce espressione della prassi, già riscontrata in altri ambiti, di un uso talora espansivo dello strumento delle circolari, non più limitato ad una funzione di necessaria specificazione e uniformazione della disciplina legislativa, riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale, ma incidente, sia pure indirettamente, su ambiti riservati alla legge.

Muovendo dal presupposto pacifico e ribadito dalla giurisprudenza anche amministrativa che le circolari consiliari non sono fonti del diritto, la criticità principale risiede nel confine tra integrazione e sostituzione della fonte primaria: ove le circolari si limitano a rendere operativi criteri legislativi, esse rappresentano uno strumento fisiologico dell’amministrazione della giurisdizione; ove, invece, introducono regole nuove o alterano l’equilibrio normativo, si genera una torsione con la riserva di legge e con il principio democratico.

La circolare oggetto del presente protocollo deve essere ineludibilmente interpretata nel rispetto della normativa costituzionale e primaria in materia; l’equilibrio costituzionalmente sostenibile richiede, infatti, una rigorosa delimitazione funzionale della potestà consiliare, mantenendola entro la sfera della specificazione della legge e della autolimitazione della discrezionalità, a tutela della centralità della fonte legislativa e dell’indipendenza della magistratura. Il diritto all’informazione costituisce espressione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 21 Cost. e all’art. 10 CEDU, anche nella dimensione positiva del diritto dei cittadini di ricevere informazioni corrette e attendibili sull’esercizio della giurisdizione. In una Repubblica democratica e costituzionale, esso rappresenta un valore primario, strettamente connesso ai principi di trasparenza, controllo diffuso sull’esercizio dei poteri pubblici e formazione di un’opinione pubblica consapevole.

Precipitato di tali principi, pacificamente riconosciuti in sede sovranazionale e domestica, è il diritto all’informazione in materia giudiziaria, dovendo la comunicazione istituzionale da parte dell’autorità giudiziaria realizzare un **equilibrio dinamico** tra il **diritto dei cittadini di essere informati** e la **tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nel procedimento penale**.

Del resto, già con la nota del 10 marzo 2022, all’indomani dell’entrata in vigore del D.L.vo 188/2021, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione aveva *“ribadito, in accordo con gli orientamenti consolidati del consiglio Consultivo dei Procuratori Europei, che l’informazione della pubblica opinione in una società aperta è un primario interesse della collettività. Tale onere incombe anche sul pubblico ministero. Informare l’opinione pubblica non è un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero o del giudice ma è un dovere preciso dell’Ufficio”*.

Principi generali di indirizzo

Dalle considerazioni svolte in premessa discende che, per un verso, la comunicazione istituzionale non può essere ridotta a funzione meramente eccezionale o difensiva, rappresentando essa, piuttosto, una componente essenziale del rapporto di fiducia tra giustizia e collettività; per altro verso, valore ugualmente primario assumono il diritto delle persone, a qualsiasi titolo coinvolte nella comunicazione, di non subire lesioni alla propria immagine, alla propria reputazione, alla propria dignità, espressione del più ampio concetto dei diritti della personalità,

quali situazioni soggettive esistenziali spettanti a ciascun individuo e non comprimibili se non in presenza di un diritto di pari o superiore rilevanza.

Tale diritto e il connesso principio di presunzione di innocenza, che ne costituisce un predicato, devono essere, dunque, costantemente bilanciati con il diritto ad una informazione effettiva, idonea a prevenire disinformazione e rappresentazioni distorte della realtà processuale. La mancata, insufficiente, carente o parziale comunicazione può incidere negativamente sulla corretta percezione dell'azione giudiziaria. Pertanto, deve riconoscersi in capo all'autorità giudiziaria anche una **responsabilità positiva di informazione**, da esercitarsi nei limiti della proporzionalità e nel rispetto dei diritti fondamentali.

E' alla luce di tale premessa e della necessità di contemperare i diritti, tutti di pari rilevanza costituzionale, sopra individuati che occorre dare applicazione alla circolare consiliare n. 153/VV/2025 del 10 giugno 2026 relativa all'oggetto del presente protocollo, il cui obiettivo è fissare dei criteri tendenzialmente uniformi in ordine alle modalità di comunicazione istituzionale da parte delle Procure del Distretto, allo scopo di assicurare che essa sia rispettosa dei parametri fissati dalla normativa vigente e di prevenire, non solo disomogeneità applicative, ma anche distorsioni informative, suscettibili di generare effetti pregiudizievoli per i singoli.

Per quanto riguarda i minori coinvolti in vicende giudiziarie, sia come autori di reato, sia come vittime, va ribadita la permanente esigenza affinché la divulgazione si estrinsechi secondo un approccio particolarmente attento ed etico.

In relazione a tale ambito, infatti, il diritto di cronaca deve, infatti, sempre bilanciarsi con il superiore interesse del minore del quale vanno tutelate non solo la privacy e la dignità ma soprattutto il sano sviluppo. L'obbligo di non divulgare nome, immagini o anche semplici dettagli identificativi, sancito dagli artt. 13 D.P.R. 448/88 e 114, comma 6 c.p.p., costituisce espressione della doverosa cautela richiesta all'Autorità giudiziaria nella comunicazione di vicende in cui sono coinvolti i minori. Gli obblighi di protezione già scolpiti nella Carta di Treviso, pietra miliare per la tutela nella comunicazione di vicende giudiziarie in cui siano coinvolti minori, vanno oggi valutati anche alla luce di quanto disciplinato, sotto altro profilo, dal nuovo codice deontologico per i giornalisti del 2025.

1. Lo strumento per la individuazione delle modalità con cui attuare la comunicazione istituzionale

1.1 La circostanza che la circolare consiliare faccia riferimento alla "possibilità" che nel progetto organizzativo siano previste le modalità attraverso cui realizzare e strutturare la comunicazione istituzionale induce ritenere che tale scelta non sia obbligatoria e che, pertanto, l'applicazione della circolare in esame non richieda necessariamente la modifica dei progetti organizzativi già vigenti presso ogni Ufficio di Procura, ben potendo essa realizzarsi attraverso l'adozione di un atto interno all'Ufficio, idoneo ad assicurare che gli scopi della circolare consiliare siano in concreto realizzati.

In ogni caso, occorre che il processo formativo e decisionale del provvedimento che ciascuna Procura intenderà adottare passi attraverso la più ampia forma di coinvolgimento dei Magistrati dell'Ufficio, anche alla luce degli specifici obblighi che in capo ad essi sorgono sia in relazione alla indicazione al Dirigente dell'Ufficio dei fatti, delle vicende e delle notizie di particolare rilevanza, sia in ordine alla comunicazione dei fatti suscettibili della doverosa comunicazione di aggiornamento, come precisato al punto 2.

Deve, in sintesi, essere perseguito l'obiettivo di assicurare la piena consapevolezza da parte di tutti i Magistrati della rilevanza della notizia iniziale e della successiva comunicazione di aggiornamento.

2. Il flusso di comunicazioni rilevanti all'interno degli Uffici di Procura tra i Magistrati e il Dirigente ai fini della continuità ed effettività del monitoraggio dello stato dei procedimenti per la tutela reputazionale.

2.1 Permane a carico del Magistrato titolare del singolo procedimento l'obbligo di segnalare al Dirigente dell'Ufficio ogni vicenda di particolare rilievo, come già previsto nel sistema previgente.

Tenuto conto che il vero elemento di novità introdotto dalla circolare consiliare è la comunicazione di aggiornamento della notizia già oggetto di comunicato stampa o di conferenza stampa il magistrato titolare delle indagini o a cui sia stata delegata la fase processuale è, altresì, tenuto a comunicare ogni vicenda successiva meritevole di aggiornamento secondo quanto precisato al punto 3.4.

Affinché un simile obbligo sia in concreto effettivamente esigibile, devono essere adottate prassi organizzative che consentano al magistrato di essere reso edotto della circostanza che quella determinata vicenda giudiziaria da lui curata sia stata oggetto di una comunicazione istituzionale.

Deve, dunque, essere realizzato un efficace flusso informativo -che ogni Ufficio individuerà, secondo gli strumenti che riterrà più idonei allo scopo- attraverso le **modalità di segnalazione dei procedimenti e/o dei processi oggetto di comunicazione istituzionale**; ad esempio, la segnalazione potrà essere assicurata mediante l'apposizione di una specifica dicitura, di un *flag*, o comunque di un *alert*, sia materiale, vale a dire evincibile in evidenza dalla copertina del fascicolo, che telematica e con inserimento nel fascicolo fisico e in APP del comunicato stampa ovvero del decreto autorizzativo della conferenza stampa. Ciò anche al fine di permettere al magistrato di valutare con cognizione di causa se, in relazione al contenuto della prima comunicazione, sussistano i presupposti per una informazione di aggiornamento.

3 L'oggetto della comunicazione iniziale, della comunicazione reattiva e della comunicazione di aggiornamento.

3.1 Il linguaggio comunicativo

La circolare consiliare ha ribadito, quale obbligo positivo cui attenersi, la necessità di una comunicazione caratterizzata da una esposizione sintetica, asciutta, non enfatica, non autocelebrativa, oggettivamente rappresentativa dei fatti e delle circostanze la cui divulgazione risponda ad uno specifico interesse pubblico, non arricchita e non filtrata attraverso considerazioni e valutazioni soggettive e personali, soprattutto se riferite ai soggetti coinvolti dalla notizia divulgata. Il comunicato stampa e, a maggior ragione, la conferenza stampa devono pertanto limitarsi ad illustrare la vicenda essenziale, ad indicare gli accadimenti e a evidenziare la fase procedimentale o processuale in cui si colloca lo sviluppo della vicenda che ne costituisce oggetto e a sottolineare, tranne che non si tratti di esecuzione di provvedimenti definitivi, la presunzione di innocenza.

3.2 La comunicazione iniziale

La circolare consiliare del 10 giugno 2026 non ha apportato specifici elementi di novità su ciò che può legittimamente costituire oggetto della comunicazione iniziale, limitandosi a fare riferimento, in chiave selettiva, alla nozione di "specifico interesse pubblico" e al duplice limite derivante dall'esigenza di preservare l'interesse investigativo e di rispettare il divieto di cui all'art. 114 c.p.p.

Con particolare riferimento al **concetto di specifico interesse pubblico**, pur in assenza di indicazioni precise al riguardo, va evidenziato che si tratta di un parametro di riferimento già rinvenibile al comma 2-bis dell'art. 5 del D.Lvo 20 febbraio 2006 n. 106, come modificato dall'art 3 del D.Lvo 188/2021.

Quanto alla sua individuazione in concreto, coerentemente con le osservazioni di cui alla premessa, non può prescindere dal principio costituzionale secondo cui la giurisdizione si esercita in nome del Popolo italiano, nonché dal diritto all'informazione di cui all'art. 21 Cost., con la conseguenza che i cittadini hanno diritto di conoscere l'operato dell'Autorità, con l'unico limite del segreto che eventualmente connoti gli atti.

Ciascun Ufficio può, inoltre, ancorare lo specifico interesse pubblico, facendo riferimento ai criteri di priorità previsti nei rispettivi progetti organizzativi anche relativi a **situazioni rilevanti esclusivamente in sede locale**.

Si tratta di una indicazione del tutto tendenziale e non esaustiva, ben potendo l'interesse pubblico sussistere anche rispetto ad attività compiute dall'Ufficio di Procura o a provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria in relazione ad affari non ricompresi tra quelli ritenuti di carattere prioritario, ovvero, per converso, essere assente anche rispetto agli affari ricompresi in tale categoria.

È, pertanto, rimessa alla sensibilità e al senso di responsabilità del Procuratore la selezione dei fatti e delle vicende la cui comunicazione risponda ad uno specifico interesse pubblico; in tale contesto le esemplificazioni contenute nella circolare consiliare del 10 giugno 2026 costituiscono un criterio di orientamento cui attenersi.

In ordine alla **tipologia dei provvedimenti** che possono costituire oggetto della comunicazione istituzionale, lo specifico interesse pubblico in esame è da ravvisarsi, tendenzialmente, in relazione all'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, all'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische, al compimento di atti di indagini, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, soprattutto in relazione agli interessi dei consociati che vivono nel territorio del circondario (si pensi agli interventi a tutela dell'ambiente in determinate aree connotate da una particolare esposizione ambientale e sottoposti a specifici vincoli di protezione), ovvero, per quanto più specificamente attinente alle attività proprie della Procura Generale, atutte le iniziative intraprese in materia di vigilanza e coordinamento ai sensi dell'art 6 d.l.vo 106/2006, qualora abbiano ad oggetto ambiti di rilevanza per la collettività idonei a rinsaldare il vincolo di fiducia verso le istituzioni.

Il limite esterno del segreto ex art. 329 c.p.p., ovvero della necessità di tutelare l'interesse investigativo sarà oggetto di prudente valutazione rimessa al Procuratore, chiamato a bilanciare il diritto all'informazione con la necessità di non arrecare danno all'ulteriore sviluppo delle indagini.

Resta inalterata la sussistenza dei divieti di cui all'art. 114 c.p.p., come rafforzati dal d.lgs. 198 del 2024 di cui il Dirigente deve tenere conto nel redigere e diffondere il comunicato stampa, ovvero in occasione delle dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa.

3.3 La comunicazione reattiva

Le indicazioni contenute al riguardo nella circolare consiliare del 10 giugno 2026 non pongono particolari dubbi interpretativi e problemi applicativi, tali da legittimare l'adozione di specifiche precisazioni nell'ambito del presente protocollo.

Anche rispetto a tale tipo di comunicazione, ovviamente, si impone l'adozione di un linguaggio sobrio e non enfatico, mirato esclusivamente a ristabilire gli esatti termini della vicenda che ne costituisce oggetto e in ogni caso sono da escludere le espressioni che possano accreditare, agli occhi dei consociati, la sensazione di una contrapposizione in atto tra l'Ufficio requirente e altre istituzioni coinvolte.

Resta, in ogni caso, in capo al Procuratore la prudente valutazione di comunicazioni reattive dirette a tutelare il prestigio della giurisdizione.

3.4 La comunicazione di aggiornamento

Muovendo dal presupposto che il bene della reputazione deve essere oggetto di una tutela effettiva e non meramente formale, l'informazione di aggiornamento non deve ritenersi limitata, come invece testualmente previsto dalla circolare consiliare, ai casi in cui le persone attinte dalla notizia iniziale sia state indicate nominativamente, dovendo ritenersi che essa sia necessaria anche in tutti i casi in cui le stesse, pur non indicate con le loro generalità, siano **univocamente individuabili** per la posizione rivestita, per il ruolo svolto o per le altre circostanze contenute nella notizia diffusa che permettano di attribuire con certezza e univocità la vicenda o il fatto ad una determinata persona fisica o giuridica.

La comunicazione di aggiornamento non è invece dovuta qualora, a fronte di una comunicazione iniziale priva dei riferimenti di cui sopra, la persona alla quale la notizia si riferiva sia identificata successivamente e autonomamente dalle fonti di informazione. In questi casi, se la persona interessata, al fine di tutelare la propria reputazione, formula **richiesta di comunica-**

zione di aggiornamento, è rimessa al prudente apprezzamento del Procuratore la valutazione circa l'accoglimento o meno dell'istanza.

Quanto alla **casistica**, la comunicazione di aggiornamento è necessaria quando il dato oggetto della comunicazione iniziale ha subito una modifica sostanziale in grado di incidere sulla sua rilevanza. Tenuto conto del riferimento testuale contenuto nella relazione illustrativa della circolare alle ipotesi di "*archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri esiti di segno diverso*", il **perimetro temporale** di fase del procedimento e/o del processo entro cui deve collocarsi l'eventuale comunicazione di aggiornamento per le Procure è costituito dalla definizione processuale in primo grado, perché è entro tale confine che il Procuratore della Repubblica mantiene il governo della vicenda e può conoscerne gli sviluppi, attraverso il meccanismo e le modalità di flusso informativo di cui al punto 2).

Se oggetto della comunicazione iniziale sono state ordinanze applicative di misure cautelari deve costituire oggetto di comunicazione di aggiornamento la successiva decisione di annullamento che dipenda da carenza sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari.

Non deve ritenersi oggetto di comunicazione di aggiornamento l'eventuale ordinanza di sostituzione della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva, nonché quella di revoca per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari, in quanto l'aggiornamento della comunicazione, in tali circostanze, potrebbe astrattamente costituire una rinnovazione della lesione reputazionale.

3.5 La simmetria tra comunicazione iniziale e quella di aggiornamento

La comunicazione di aggiornamento, rispetto a quella iniziale, deve presentare i connotati della simmetria in senso sostanziale, dovendosi assicurare che la prima ottenga la più ampia diffusione senza che sia necessario che essa avvenga con le medesime modalità con cui l'ufficio aveva proceduto alla seconda.

3.6 La comunicazione proveniente dalla polizia giudiziaria

Quora la comunicazione iniziale provenga dalla polizia giudiziaria ed essa si riferisca ad un'attività di pura iniziativa della medesima polizia giudiziaria, compiuta prima che il pubblico ministero assuma la direzione delle indagini, non si versa in ipotesi di comunicazione istituzionale riferibile alla Procura e, dunque, si è fuori dal perimetro applicativo della circolare consiliare, salva la possibilità per ciascun Ufficio di fornire alla polizia giudiziaria, in occasione dei comunicati stampa da essa predisposti, indicazioni sulla forma e sul contenuto da osservare.

Nei casi in cui il comunicato stampa proveniente dalla polizia giudiziaria sia stato autorizzato dal Procuratore, trova viceversa applicazione la disciplina di cui al presente protocollo.

4 Lo strumento della comunicazione istituzionale

4.1 La conferenza stampa

La conferenza stampa rappresenta uno strumento di comunicazione eccezionale, al quale fare ricorso in ipotesi residuali, per fatti o eventi di particolare rilievo e interesse pubblico, nel rispetto di quanto ribadito anche con la circolare consiliare del 10 giugno 2026.

4.2. Il comunicato stampa

Il comunicato stampa è, invece, lo strumento ordinario di comunicazione, al quale fare ricorso in via tendenzialmente preferenziale, atteso che esso assicura una più agevole, preventiva e meditata verifica sul linguaggio utilizzato e una maggiore e più oculata ponderazione del bilanciamento tra gli interessi, tutti di rilevanza costituzionale, coinvolti dalla comunicazione istituzionale, secondo quanto osservato nella premessa.

4.3. Le altre interlocuzioni: gli incontri con la stampa

Si tratta di un *tertiumgenus* previsto dalla circolare consiliare del 10 giugno 2026, che però non individua una disciplina *ad hoc*; la necessità di aderire alla portata della circolare secondo un approccio sostanzialistico impone di suggerire che ogni altro tipo di comunicazione tra il

Procuratore, o il suo delegato, e i professionisti dell'informazione avvenga secondo canali istituzionali e sia improntato ai principi di correttezza, completezza della notizia, terzietà ed imparzialità nella rappresentazione dei fatti, rispetto delle situazioni soggettive e dei diritti individuali della persone coinvolte.

Resta ferma la possibilità per ciascun Ufficio di adottare una disciplina di maggiore dettaglio al fine di fissare una cornice minimale di riferimento per tale tipo di comunicazione istituzionale.

Grava su ciascun Magistrato, non solo nei casi in cui questi ricopra posizioni di vertice che permettano di identificare dall'esterno l'opinione espressa con il punto di vista non personale ma istituzionale dell'Ufficio ricoperto, il più generale obbligo di utilizzare in ogni tipo di comunicazione – anche a mezzo social media e propri profili digitali - un linguaggio sobrio, pertinente, continente, oggettivo, equidistante e rispettoso dei parametri già indicati al punto 3.1, evitando anticipazioni, commenti o contenuti che possano compromettere l'immagine di imparzialità o confondere il piano personale con quello istituzionale.

4.4. Il rilascio di copia dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 116 c.p.p. e sussistendone i presupposti, di rilasciare copia dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. È compito del Procuratore valutare, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, se accogliere o meno la richiesta in tal senso formulata dai professionisti dell'informazione, avendo quale criterio guida la necessità di evitare che la conoscenza di determinate vicende possa danneggiare i diritti primari delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nel provvedimento ovvero le esigenze investigative in corso. Nel rilasciare copia, la Procura avrà cura di precisare che su coloro che ricevono copia dell'atto grava l'obbligo di rispettare il divieto di cui all'art. 114 c.p.p.

5 I soggetti legittimati alla comunicazione istituzionale

5.1 L'unico soggetto al quale in via preferenziale è riconosciuto il potere della comunicazione istituzionale è il Procuratore; sotto tale profilo, la circolare del 10 giugno ribadisce la già affermata natura eccezionale per il Procuratore di delegare l'attività di comunicazione istituzionale; soprattutto nelle Procure di grandi dimensioni tale delega può essere affidata ai Procuratori Aggiunti e in via del tutto residuale, secondo lo spirito e il dettato letterale della circolare, *“a favore di un singolo Magistrato specificamente individuato per la comunicazione dell'intera attività dell'ufficio o di settori predeterminati della stessa”*, mentre resta ferma l'impossibilità di delegare il Magistrato titolare del procedimento. Le ipotesi di delega, in via tendenziale, possono essere individuate e indicate nel progetto organizzativo di ciascun Ufficio, ben potendo, tuttavia, l'intera materia della comunicazione istituzionale, come detto al punto 1.1 essere disciplinata a mezzo direttiva o con circolare interna.

6 La tracciabilità della comunicazione istituzionale

6.1 I comunicati stampa e i files audio-video relativi alle riprese effettuate in occasione delle conferenze stampa devono essere conservati e custoditi presso la segreteria del Procuratore. Sarà cura di ciascun Ufficio, istituire, ove non già previsto, un registro di comodo o altro strumento, preferibilmente telematico, che consenta la facile e celere consultazione dei documenti in esame.

In caso di conferenza stampa i files audio-video dovranno essere registrati a mezzo supporti tecnici in possesso dell'Ufficio, dovendosi escludere che una soluzione equipollente possa essere rappresentata dall'acquisizione delle riprese effettuate da singole testate giornalistiche. Nel rispetto dello spirito della circolare consiliare, invero, occorre assicurare la completa documentazione dell'evento nella sua interezza.

Ciascun ufficio è tenuto, pertanto, a dotarsi delle apparecchiature idonee ovvero ad attrezzare adeguatamente gli spazi già individuati quale luogo per lo svolgimento delle conferenze stampa.

Le Procure del Distretto provvederanno a trasmettere al Procuratore Generale copia del comunicato stampa ovvero del decreto autorizzativo della conferenza stampa, mentre i files au-

dio-video restano custoditi presso l'Ufficio che vi ha proceduto e, solo qualora lo ritenga necessario, il Procuratore Generale può chiedere che gliene sia trasmessa copia.

7 Prospettive per assicurare effettività alla tutela dei diritti inviolabili della persona nel linguaggio giuridico

- 7.1** La Procura Generale, nell'ambito dei poteri/doveri di cui all'art. 6 del d.l.vo 106/2006 si impegna a promuovere ogni iniziativa utile ad assicurare la diffusione di una cultura della comunicazione che, anche superando l'area della tutela del principio di presunzione di innocenza e anche al di fuori delle ipotesi di comunicazione istituzionale, si basi sull'utilizzo, in qualsiasi contesto in cui si svolge l'attività giudiziaria, di un linguaggio e di uno stile espressivo che, sia nella forma scritta sia in quella verbale, e soprattutto in occasione di interventi pubblici, siano sobri, asciutti, continenti, non inutilmente enfatici o eccessivamente aggettivati da giudizi di valore non rilevanti ai fini delle valutazioni da assumere e caratterizzino non solo gli atti di comunicazione istituzionale, ma tutti gli atti e i provvedimenti. Questa modalità di rappresentazione dei fatti, che auspicabilmente deve diventare un abito mentale non solo dei Magistrati ma anche degli esponenti del Foro e dei professionisti dell'informazione, induce ad adottare ogni strumento di utile e sistematico confronto anche con gli Ordini professionali interessati.

Napoli, 22 luglio 2026

Il Procuratore della Repubblica
di Napoli
Nicola Gratteri

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
per i Minorenni di Napoli
Patrizia Imperato

Il Procuratore della Repubblica
di Napoli Nord
Domenico Airoma

Il Procuratore della Repubblica
di S.M.C.V.
Pierpaolo Bruni

Il Procuratore della Repubblica
di Torre Annunziata
Nunzio Fragiasso

Il Procuratore della Repubblica
di Nola
Marco Del Gaudio

Il Procuratore della Repubblica
di Avellino f.f.
Francesco Raffaele

Il Procuratore Aggiunto della
Repubblica
Dott. Gianfranco Scarfò
per la Procura di Benevento

Il Procuratore Generale della
Repubblica
presso la Corte di Appello
di Napoli
Aldo Polcastro